

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PADIGLIONI FIERISTICI E SERVIZI CONNESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO E ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER L'ANNO ACCADEMICO 2025/26 – CIG _____

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente/Direttore, nato a il, domiciliato per la carica in Via ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento/delibera del rep. ... prot. n. ... del ... che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo/Dipartimento e [eventuale] con Provvedimento Direttore Generale rep. n. che ha nominato il Dirigente dell'Area .../ [oppure] con delibera del Consiglio di Dipartimento rep. prot. che ha nominato il Direttore del Dipartimento;

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a il e residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente/Direttore dell'Area/Dipartimento.....Rep. n., Prot n. del, è stata disposta l'approvazione del progetto per il servizio di messa a disposizione di padiglioni fieristici e servizi connessi per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e alle scuole di specializzazione mediche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per l'Anno accademico 2025/26 ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Direttore Generale rep. n., prot. n. del è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera B da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per il servizio di messa a disposizione di padiglioni fieristici e servizi connessi per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e alle scuole di specializzazione mediche dell'Alma Mater Studiorum Università di

Bologna per l'Anno accademico 2025/26 per un valore massimo stimato pari ad Euro,
oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara;
- il bando è stato pubblicato in BDNCP in data
- all'esito delle operazioni di gara su piattaforma telematica di negoziazione ASP e ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.lgs 36/2023 e delle verifiche di legge, con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. del è stata disposta l'aggiudicazione al concorrente
- [eventuale] in data..... con nota n. è stata/o avviata/o la fornitura/servizio in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023:

- **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- l'offerta economica;
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti

e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di messa a disposizione di padiglioni fieristici e servizi connessi per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e alle scuole di specializzazione mediche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per l'Anno accademico 2025/26 come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il servizio sarà avviato dalla data della comunicazione di avvio che sarà comunicata dal Direttore dell'esecuzione del contratto in tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni necessarie allo svolgimento della prima prova di ammissione.
2. Tenuto conto delle giornate eventuali previste per i test di accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria, di cui all'Art. 3, che potrebbero svolgersi entro il mese di dicembre 2025, il termine di conclusione del contratto in oggetto è fissato al 31/12/2025.
3. *[solo in caso di avvio dell'esecuzione precedente alla stipula del contratto]* L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Progetto. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
4. Nella comunicazione di avvio del servizio il DEC indicherà le modalità di avvio e *(se del caso)* eventuali prescrizioni specifiche del servizio in conformità al presente contratto.
3. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____ di cui € _____ per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura/servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile fatta salva le ipotesi di cui all'art. 9 D.lgs. n. 36/2023.

3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'Università si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, di estendere il servizio per ulteriori giornate agli stessi patti e condizioni della fase principale del contratto nel periodo di novembre e dicembre in relazione alla futura emanazione dei relativi Decreti ministeriali che disciplineranno le modalità di svolgimento delle prove, per un importo massimo complessivo pari a € 300.000 al netto di Iva. L'esercizio dell'opzione è subordinato alla conferma da parte dell'Appaltatore della disponibilità degli spazi fieristici per le date richieste.
2. Qualora i sopra citati Decreti ministeriale dovessero riportare diverse modalità di svolgimento delle prove d'esame, l'esercizio dell'opzione sarà subordinato alla modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c). In tal caso le modifiche non potranno superare il 50 % del valore del contratto.
3. L'appaltatore è tenuto alle variazioni delle prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 120 comma 9 e All. II.14-art. 5 comma 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ogni trimestre la Stazione Appaltante verificherà la variazione del prezzo dei servizi sulla dell'indice dei prezzi alla produzione dei servizi secondo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO e dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO coerente con l'oggetto del contratto.
2. La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice al momento della rilevazione e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione e qualora dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione del suddetto indice superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%.
3. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo

al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

4. Qualora venga accertata la variazione, il RUP comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire a decorrere dal primo mese del trimestre di rilevazione.
5. Il pagamento del maggiore importo, se la variazione è in aumento o il recupero del minor prezzo se la variazione è in diminuzione, sarà effettuato sul primo pagamento successivo alla comunicazione della variazione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
 - a. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
 - b. si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
 - c. obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
3. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice l'Appaltatore si obbliga, qualora per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e per tutta la sua

durata fosse necessario procedere con l'assunzione di nuovo personale, ad assicurare una quota delle nuove assunzioni non inferiore al 30% sia all'occupazione di giovani con età inferiore a trentasei anni, sia all'occupazione femminile. Tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per le attività sopra descritte anche se eseguite tramite subappalto o avvalimento restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni.

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo.

5. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7 del presente contratto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> e le clausole contenute nel patto di integrità.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione
3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato per tranches, in base allo stato d'avanzamento sui servizi regolarmente effettuati, secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Stato d'avanzamento (servizi regolarmente espletati per prove)	Percentuale stimata d'avanzamento ai fini della determinazione del corrispettivo
Scuole di specializzazione mediche	30%
Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie	30%
Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria	10%
IMAT Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e Veterinary Medicine in lingua inglese	10%
Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie	10%

5. L'Università corrisponderà inoltre all'appaltatore un corrispettivo determinato altresì dal costo unitario di ciascuna postazione aggiuntiva eventualmente allestita (costituita da sedia con tavolino scrittura e comprensivo di tutte le attività per l'adeguamento dei servizi necessari, escluso il PC) nei limiti del quinto dell'importo contrattuale.
6. Qualora si renda necessario rinviare o annullare le prove di ammissione, l'Università provvederà a darne comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 11 giorni dall'avvio dei test. In tal caso l'operatore economico potrà richiedere il pagamento delle somme anticipate fino a un massimo del 50% dell'importo a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti. Se il rinvio o la cancellazione dovessero avvenire nei 10 giorni antecedenti all'evento, l'Università di Bologna si impegna a riconoscere il 100% delle spese anticipate dall'operatore economico.
7. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
8. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 120 comma 12 D.lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

9. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Via e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
10. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Codice Fiscale: 80007010376
 - Partita IVA: 01131710376
 - codice univoco ufficio (IPA): HT1DVP
 - CIG:.....
 - numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio della fornitura/servizio.

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

11. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
14. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di

pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

15. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ciascuna parte detiene una propria polizza di responsabilità civile a copertura di eventi dannosi verso terzi cagionati dal proprio personale nell'esecuzione delle attività di propria competenza .
2. In particolare, a carico dell'appaltatore sussiste la responsabilità civile per danni ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale universitario, derivanti dall'esecuzione del contratto fatta salva l'ipotesi di sottrazione di materiali di terzi. La responsabilità sussiste in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari. Tali responsabilità saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore costituisce, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, ridotto

delai sensi dell'art. 106, co. 8 [se l'OE è in possesso di certificazioni di cui all'art. 106, comma 8] pari ad Euro mediante polizza n. ... emessa il da

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
1. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - in caso di ritardo nell'avvio del servizio secondo la tempistica indicata nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giornata in cui si riscontri la violazione;
 - in caso di mancato rispetto delle disposizioni circa le modalità di allestimento degli spazi e le caratteristiche di questi ultimi indicate nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata;

- in caso di mancato rispetto delle disposizioni circa il tipo, il numero e le caratteristiche del materiale di cancelleria da fornire ai candidati indicati nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata;

- in caso di mancato rispetto delle disposizioni circa il numero e le caratteristiche del personale dedicato ai servizi di sorveglianza interna dei padiglioni e di hostess/steward indicati nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata;

- in caso di mancato rispetto delle disposizioni derivanti da obblighi normativi circa le modalità e la tempistica di espletamento delle prove condivisi con l'appaltatore mediante disposizioni contenute nel Capitolato tecnico o comunicati successivamente per iscritto dall'Università, quest'ultima potrà applicare una penale d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata;

- in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;

- nel caso in cui si verificano 3 segnalazioni per omessa o non corretta esecuzione dei servizi, l'Università potrà applicare una penale di importo pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio.

2. in caso di violazione dell'obbligo di assicurare il 30% delle nuove assunzioni all'occupazione femminile e giovanile, si applica una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per

ogni punto percentuale di violazione;

ART. 14 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Daniela Taccone.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento della fornitura/servizio.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - gravi violazioni delle norme di legge e di regolamento;
 - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;
 - grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art.12;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - nei casi di cui all'art. 17 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 19 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;

- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
3. infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo
 4. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. *[in caso di dichiarazione di voler ricorrere al subappalto]* L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del quindi, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. / *nel caso la percentuale sia inferiore al 20%:* L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del come da dichiarazione resa in sede di offerta
3. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.
8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
 2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 5. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 6. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 7. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott. ssa Lara Sorrentino

ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 120 . Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ *[indicare controparte]* per i Clienti è reperibile alla pagina web _____

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. (Modifiche al contratto), art... (Penali), (Recesso), ... (Risoluzione del contratto), ... , ... (Foro competente)] del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente/Direttore)